*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 21**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 27 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12/L**

LEGGE 29 dicembre 2003, n. **382.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.**

**04G0021**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **14.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

**TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHIZA**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghiza, che d'ora innanzi saranno chiamate le Alte Parti Contraenti,

desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i due Paesi e i due popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico e culturale,

desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo,

intenzionate a contribuire al consolidamento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia,

tenendo conto dei profondi mutamenti politici ed economici verificatisi nel continente eurasiatico,

confermando la loro fedeltà agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite, consapevoli della fondamentale importanza dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ribadendo gli impegni con essi assunti,

consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO, dell'OSCE e delle altre strutture europee nella costruzione della nuova Europa,

nello spirito di sempre più stretti legami tra l'Unione Europea e la Repubblica Kirghiza, sanciti dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato il 9 febbraio 1995,

determinate a sviluppare i reciproci rapporti di amicizia e di collaborazione,

hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del rispetto reciproco in conformità con i principi di sovranità, parità di diritti e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.

A tale scopo le Alte Parti Contraenti potranno stipulare, se del caso, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.

## Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti ribadiscono l'inaccettabilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che dovranno essere risolte con mezzi pacifici.

Le Alte Parti Contraenti opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per assicurare il pieno rispetto delle

disposizioni della Carta statutaria dell'ONU ed una piena valorizzazione delle sue potenzialità, per assicurare la supremazia del diritto internazionale e per garantire la sicurezza collettiva così come quella di ogni Stato membro.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a contribuire alla creazione e all'efficace funzionamento dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie e la prevenzione dei conflitti previste dalle strutture europee.

## Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse.

I Ministeri degli Esteri delle Alte Parti Contraenti avranno contatti regolari.

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno in seno alle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.

## Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione nel continente eurasiatico di basi di sicurezza qualitativamente nuove, fondate sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre più bassi necessari al mantenimento della stabilità e della sufficienza difensiva.

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza degli Accordi del disarmo per la sicurezza europea e mondiale, contribuiranno attivamente ai negoziati sul disarmo. Esse auspicano la conclusione di nuovi Accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa e nel continente asiatico.

Le Alte Parti Contraenti agiranno altresì in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali.

## Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonché la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi regionali quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite. In tale prospettiva le Alte Parti Contraenti sono fermamente decise a rafforzare, sulla base del pieno rispetto dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'OSCE, la democrazia, la sicurezza e il rispetto dello stato di diritto; a promuovere attivamente lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra tutti gli

Stati; a sviluppare la dimensione umana e la collaborazione in ambito economico, culturale e ambientale.

**Articolo 6**

Le Alte Parti Contraenti opereranno per lo sviluppo della collaborazione nei campi dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, della scienza, della tecnica e dell'ecologia nell'interesse reciproco e della Comunità Internazionale.

Le Alte Parti Contraenti sono consapevoli che una tale collaborazione avrà una grande importanza per la realizzazione del programma di riforme economiche nella Repubblica Kirghiza e per il pieno sviluppo delle potenzialità di cooperazione anche in ambito regionale.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni economiche multilaterali di cui fanno parte.

**Articolo 7**

Le Alte Parti Contraenti, per il coordinamento e lo stimolo della collaborazione bilaterale in tutti i settori nonché per favorire la soluzione dei problemi che dovessero sorgere nel quadro di tale collaborazione, costituiranno un Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e le Questioni Generali ed un Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale.

Il Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e per le Questioni Generali sarà presieduto, per la Parte Italiana e per la Parte kirghiza da esponenti del Ministero degli Affari Esteri delle Alte Parti Contraenti: esso sarà composto da rappresentanti dei Ministeri e degli Enti pubblici delle due Alte Parti Contraenti, con competenza per le questioni che saranno trattate dal Gruppo.

Il Gruppo di lavoro per gli Scambi e la Cooperazione Economica e Industriale sarà presieduto per Parte italiana da un rappresentante del Ministero del Commercio Estero e per Parte kirghiza da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio con l'Estero e sarà composto prevalentemente da esponenti di imprese e di associazioni industriali di categoria.

**Articolo 8**

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le forme di Cooperazione nei campi dell'economia e del diritto applicato alle attività economiche, nonché in particolare nei settori dell'agricoltura, sanità, cultura, scienza, ricerca e tecnologia. Esse collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale e nelle iniziative di consulenza nel campo dell'organizzazione e gestione delle attività imprenditoriali e creditizie, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

## Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti attribuiscono importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse si presteranno assistenza nella soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori con particolare riguardo alle tematiche del settore idroenergetico, della modernizzazione delle infrastrutture e dei relativi collegamenti.

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia elettrica, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno, nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dal Trattato sulla Carta dell'Energia, particolare attenzione alla ricerca, allo sfruttamento e al trasporto degli idrocarburi, dei gas e dell'energia elettrica.

## Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie avanzate, anche attraverso un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei di collaborazione tecnico-scientifica e tecnologica, in particolare nel quadro dell'International Association for the promotion of cooperation of scientists from the New Independent States of former Soviet Union (INTAS). L'Italia asseconderà, nei limiti del possibile, la partecipazione della Repubblica Kirghiza a tali programmi.

## Articolo 11

Consapevoli del carattere globale rivestito dai problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione in tale settore, con particolare riferimento alla protezione ambientale dei sistemi montani, anche nell'ambito dell'Anno Internazionale di Montagna e del Mar Mediterraneo.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno altresì la loro collaborazione nel campo della previsione e della prevenzione delle calamità naturali, o di quelle causate da attività umane, nonché nell'attenuazione ovvero eliminazione dei loro effetti.

## Articolo 12

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

## Articolo 13

Le Alte Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi attraverso l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civiltà dell'altro Paese nonché attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono anche l'interesse reciproco a sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso l'effettuazione di programmi congiunti di ricerca, lo scambio di esperti, missioni tecniche e documentazione scientifica, l'organizzazione di seminari di convegni scientifici nonché di corsi di formazione e aggiornamento in discipline scientifiche e l'attuazione di interventi di tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale.

Allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale nei settori sopra indicati le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilità di concludere al più presto un accordo quadro di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

## Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attività di cooperazione scientifica e tecnica ed, a tal fine, promuoveranno l'effettuazione di congiunti programmi coordinati di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti e missioni tecniche e di informazioni e documenti nonché dei loro mezzi di diffusione.

## Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare, anche attraverso periodiche consultazioni. Esse intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte Contraente per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.

## Articolo 16

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno altresì nella lotta contro il terrorismo internazionale. Le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilità di stipulare specifiche intese sulle citate problematiche.

## Articolo 17

Gli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato rispettano gli obblighi di ogni Parte nell'ambito dell'Unione Europea e delle loro istituzioni.

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.

## Articolo 18

Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore dal momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Trattato è soggetto alla registrazione presso il Segretario Generale dell'ONU, in conformità con l'articolo 102 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

## Articolo 19

Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni.

La sua validità verrà prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il ...3..marzo..1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER LA REPUBBLICA ITALIANA**

**PER LA REPUBBLICA KIRGHIZA**

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3848):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 2 aprile 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 13 maggio 2003 e il 18 e 26 giugno 2003.

Relazione presentata il 26 giugno 2003 (atto n. 3848/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2373):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 novembre 2003 e 16 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

**04G0030**

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. **15.**

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 90;

Ravvisata l'esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del 1999» è sostituito dal seguente:

«*1.* Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*bis.* Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppressa la lettera *e)*, e il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)* non possono restare in carica oltre due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

*2-bis.* Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il consiglio nazionale è composto da:

*a)* il presidente del CONI, che lo presiede;

*b)* i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

*c)* i membri italiani del CIO;

*d)* atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

*e)* tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;

*f)* cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

*g)* tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;

*h)* un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

*1-bis.* Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* del comma 1.».

5. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.».

6. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.

*1-bis.* Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.».

7. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *b)*, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive»;

*b)* alla lettera *d)*, dopo le parole: «federazione sportiva nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o della disciplina sportiva associata».

8. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le lettere *e)* ed *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*e)* stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;

*e-bis)* stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;

*e-ter)* delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

*f)* approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

«*c)* dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

*c-bis)* un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;

*c-ter)* due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Tra i componenti di cui alla lettera *c)* del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

*a)* Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;

*b)* componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.».

11. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.».

12. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;».

13. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;

*e)* esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera *d)* del presente comma;

*f)* propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

14. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera *h)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*h-bis)* individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;

3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».

15. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*2*. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.

*3*. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

*3-bis*. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.

*3-ter*. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*a)* aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;

*b)* essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;

*c)* essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.».

16. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

17. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

18. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.».

19. All'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la funzionalità dell'ente», e al comma 3, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.».

20. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le discipline sportive associate» e dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.».

21. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli

atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.».

22. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

23. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è sostituito dal seguente:

«*Art. 15 (Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate). — 1.* Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

*2.* Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

*3.* I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

*4.* L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

*5.* Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.

*6.* Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

*7.* Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.».

24. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è sostituito dal seguente:

«*Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). — 1.* Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

*2.* Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

*3.* Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

*4.* Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il *quorum* richiesto.

*5.* Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

*6.* Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.».

25. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal comma 24 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis (Enti di promozione sportiva). —* 1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione

ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.».

26. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

### Art. 2.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.

4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.

5. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione, così recitano:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214.

— La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1981, n. 86.

— La legge 31 gennaio 1992, n. 138, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1992, n. 42.

— Gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così dispongono:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

*b)* riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

*c)* riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

*d)* riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

*b)* prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

*c)* semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

*d)* prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

*e)* garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

*f)* prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

*g)* devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

*h)* prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

*i)* prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis.* I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mnodificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

*b)* trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

*c)* omnogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

*d)* razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

*e)* contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*f)* programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1999, n. 176.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», così dispone:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.

— L'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, così dispone:

«Art. 8 *(Riassetto del CONI).* — 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione "CONI Servizi S.p.a.".

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi S.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi S.p.a. si svolge con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi S.p.a. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adot-

tato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

— L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», così dispone:

«Art. 90 *(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).* — 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 81, comma 1, lettera *m)*, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche";

*b)* all'art. 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-*bis* della tabella di cui all'allegato *B* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'art. 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 13-*bis*, comma 1, la lettera *i-ter)* è sostituita dalla seguente:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

*b)* all'art. 65, comma 2, la lettera *c-octies)* è abrogata.

10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'art. 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

12. Presso l'istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

*a)* associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

*b)* associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

*c)* società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

*a)* i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

*b)* le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

*c)* i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

*a)* associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

*b)* associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

*c)* società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle *extracurriculari* ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Statuto). — 1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.*

2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. L'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto dell'ente.

4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

*4*-bis. *Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.*».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping):

«Art. 3 *(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).* — 1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

*a)* predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3;

*b)* determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

*c)* effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

*d)* individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

*e)* mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

*f)* può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

*a)* due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

*b)* due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

*c)* due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

*d)* un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

*e)* due rappresentanti del CONI;

*f)* un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

*g)* un rappresentante degli atleti;

*h)* un tossicologo forense;

*i)* due medici specialisti di medicina dello sport;

*l)* un pediatra;

*m)* un patologo clinico;

*n)* un biochimico clinico;

*o)* un farmacologo clinico;

*p)* un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

*q)* un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere *f)*, *g)* e *p)* del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere *h)* e *n)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere *i)*, *l)* ed *m)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere *o)* e *q)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Organi)*. — 1. Sono organi del CONI:

*a)* il consiglio nazionale;

*b)* la giunta nazionale;

*c)* il presidente;

*d)* il segretario generale;

*e)* *(soppressa)*;

*f)* il collegio dei revisori dei conti.

2. *Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'art. 6, comma 1, lettere* c), c-bis) *e* c-ter) *non possono restare in carica oltre due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.*

*2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».*

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Consiglio nazionale). — 1. Il consiglio nazionale è composto da:*

a) *il presidente del CONI, che lo presiede;*

b) *i presidenti delle federazioni sportive nazionali;*

c) *i membri italiani del CIO;*

d) *atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;*

e) *tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;*

f) *cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;*

g) *tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;*

h) *un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.*

*1*-bis. *Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere* d), e), g) *ed* h) *del comma 1.*

2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

*3. I componenti di cui al comma 1, lettera* d)*, il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera* b)*, sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una Federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.*

4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 *(Compiti del consiglio nazionale). — 1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.*

*1*-bis. *Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6.*

2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

*a)* adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

*b)* stabilisce i princìpi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, *delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive;*

*c)* delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;

*d)* stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale *o disciplina sportiva associata*, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

e) *stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni nazionali, sulle discipline sportive associate sugli enti di promozione sportiva riconosciute;*

e-bis) *stabilisce i criteri le modalità dei controlli da parte delle federazioni sulle società sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della Federazione sportiva nazionale;*

e-ter) *delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;*

f) *approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;*

*g)* esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

*h)* svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91:

«Art. 12 *(Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi).* — 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Giunta nazionale).* — 1. La giunta nazionale è composta da:

*a)* il presidente del CONI, che la presiede;

*b)* i membri italiani del CIO;

c) *dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;*

c-bis) *un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;*

c-ter) *due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.*

1-*bis. Tra i componenti di cui alla lettera* c)*, del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:*

a) *presidenti di Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;*

b) *componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una Federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.*

2. *(Soppresso).*

*3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.*

4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

5. *(Soppresso).*

6. *(Soppresso).*».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 7 *(Compiti della giunta nazionale).* — 1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

*a)* formula la proposta di statuto dell'ente;

a-bis) *definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione*;

*b)* delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;

*c)* esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

d) *delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale*;

e) *esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera* e)*, il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera* d) *del presente comma*;

f) *propone al consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali*;

*g)* nomina il segretario generale;

*h)* svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;

h-bis) *individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:*

*1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale*;

*2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni*;

*3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole fèderazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate*.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8 *(Presidente del CONI).* — 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

*2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.*

*3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.*

*3*-bis. *La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.*

3-ter. *Il Presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

a) *aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI*;

b) *essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;*

c) *essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.*».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11 *(Collegio dei revisori dei conti). — 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del Collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.*

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 *(Segretario generale)*. — 1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

*a)* provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici *per la funzionalità dell'ente*;

*b)* predispone il bilancio dell'ente;

*c)* espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali *delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti*.».

— Si riporta il testo dell'art. 12-*bis* del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12-*bis (Promozione dello sport dei disabili)*. — 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali *e le discipline sportive associate affinché:*

*a)* sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

*b)* alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

*c)* sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni;

c-bis) *sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia*.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 13 *(Vigilanza)*. — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

2-bis. *I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti, indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 2 del presente decreto legislativo e dell'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1992, n. 138:

«Art. 1. — 1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimità.

4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.

7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.

10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.

11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a ciò finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttività, nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi è disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

**04G0031**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2003, n. **383.**

**Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicata come: «Legge») ed, in particolare gli articoli 2 e 3, che prevedono la concessione da parte del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa S.p.a. di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate, secondo condizioni e modalità disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84, come novellato dal successivo decreto del 31 agosto 1995, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della predetta disposizione legislativa;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 13 aprile 2000, n. 125, con il quale è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 28, il quale prevede che, nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 della legge, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994 e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dello stesso comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002, con la quale il «Mediocredito centrale S.p.a.» ha assunto la denominazione di «MCC S.p.a.»;

Vista la deliberazione della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 luglio 2003 (parere n. 57/2003);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 16436 DAGL/10.3.4/35/2003 del 29 settembre 2003);

ADOTTA
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati*

1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano già provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purché attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonché quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.

Art. 2.

*Modalità e termini di presentazione delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.

2. Alla domanda è allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella già in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1.

3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.

Art. 3.

*Annullamento della revoca e riammissione al contributo*

1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa:

*a)* all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;

*b)* alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 1 e del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;

*c)* all'invio della deliberazione alla banca che ne dà comunicazione all'impresa;

*d)* alla restituzione dei contributi già rimborsati dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca annullati.

Art. 4.

*Rinnovo del finanziamento estinto*

1. Ricevuta la deliberazione di riammissione totale o parziale al contributo, la banca, nel caso in cui il finanziamento originario sia stato estinto in tutto o in parte, provvede ad erogare un nuovo finanziamento di importo pari alla somma pagata dall'impresa per l'estinzione, relativamente alla quota riammessa al contributo alle condizioni previste dall'articolo 3-*quinquies* della legge 13 luglio 1999, n. 226 e dal decreto interministeriale 13 aprile 2000, n. 125.

2. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 l'impresa può rivolgersi ad una banca liberamente scelta, anche diversa da quella che ha concesso il finanziamento originario, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. In tal caso quest'ultima rilascia, su richiesta dell'impresa, una dichiarazione attestante la somma da questa corrisposta per l'estinzione del finanziamento originario, indicando le singole voci di costo.

3. Il nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.

Art. 5.

*Cessazione dell'attività dell'impresa*

1. In caso di cessazione dell'attività il mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, può proseguire nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.

Art. 6.

*Fallimento dell'impresa beneficiaria*

1. In caso di fallimento dell'impresa purché la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui all'articolo 2 è presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.

2. Il contributo è concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.

Art. 7.

*Garanzia*

1. La revoca del contributo per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attività non producono la decadenza della garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.

Art. 8.

*Norma transitoria*

1. Limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001 sono sospese, in attesa della definizione delle pratiche, le azioni di recupero dei crediti per contributi revocati

intraprese dalle banche finanziatrici o da MCC S.p.a. o da Artigiancassa S.p.a. nei confronti delle imprese che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14 e all'articolo 2, comma 8, del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 si intendono integrate dall'articolo 1 del presente regolamento. Restano ferme, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del 23 marzo 1995.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 2003

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

*Il Ministro dell'interno*
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 23*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

4-*bis*. *(Comma abrogato dall'art. 1-*ter*, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364).*

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza fra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.

8. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono

stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.».

«Art. 3. — 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.

7. [Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito]. Avviare le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.

7-*bis*. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 55, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

— Il testo dell'art. 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), è il seguente:

«28. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n. 35 del 1995, si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile):

«Art. 3-*quinquies (Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi)*. — 1. I soggetti beneficiari dei finan-

ziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto art. 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.».

*Nota all'art. 8:*

— Per il testo dell'art. 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001, si vedano le note alle premesse.

**04G0032**

# DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2004.

**Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355.** (Ordinanza n. 3332).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto in particolare l'art. 20 del predetto decreto-legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;

Acquisita l'intesa con le regioni interessate;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I limiti di impegno di cui all'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, sono destinati a fronteggiare le situazioni emergenziali richiamate al comma 1 della medesima disposizione legislativa.

2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno da attribuire alle finalità ivi indicate sono ripartiti nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni - commissari delegati.

5. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facoltà di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 2.

1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.

2. Nel caso di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto istituto ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1° luglio 2005 e dal 1° gennaio 2006 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2005 e dall'anno 2006.

3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.

5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

ALLEGATO 1

| Regione interessata | Limite impegno 2005 5,0 MLN | Limite impegno 2006 5,0 MLN |
|---|---|---|
| Molise DPCM 31.10.2002 - Eventi sismici 31 ottobre 2002 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Puglia | 750.000,00 | 750.000,00 |
| DPCM 8.11.2002 - Eventi sismici 31 ottobre 2002 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| DPCM 12.9.2003 - Eventi alluvionali 8 settembre 2003 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Toscana DPCM 29.9.2003 - Eventi alluvionali 23 e 24 settembre 2003 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO . . . | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

04A00637

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Determinazione dei termini e delle modalità per la ripartizione delle risorse previste dall'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare l'art. 8, comma 10, della predetta legge n. 38 del 2001, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 3 della medesima legge, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo, quantificate nell'importo massimo di lire 5.805 milioni annui, pari a 2.998.032,29 euro;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, con il quale sono state attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;

Vista la nota n. 200/6311/622.2.13 Reg del 14 ottobre 2002, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ritiene che anche le funzioni relative all'applicazione dell'art. 8 della legge n. 38 del 2001 possano, analogamente, essere esercitate «per connessione» dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 596/EE.RR./A-18 del 20 dicembre 2002, con la quale il Comitato istituzionale paritetico

per i problemi della minoranza slovena ha condiviso l'orientamento manifestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. DAR/3478/03/13.3.5.17.1 del 9 maggio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ha proposto alcune integrazioni e modifiche finalizzate a destinare le risorse in oggetto alle sole pubbliche amministrazioni regionali e locali, nonché ai concessionari di servizio di pubblico interesse locale;

Vista la nota n. DAR/8116/13.3.5.17.1 del 12 novembre 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il verbale della seduta del 26 settembre 2003 del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena dal quale risulta il parere favorevole di detto Comitato in ordine ai contenuti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I fondi previsti dall'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono assegnati, nella misura massima di 2.998.032,29 euro, sulla base di progetti, elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni interessate, nonché dai concessionari di servizi di pubblico interesse, coerenti con gli obiettivi e gli interventi previsti dal comma 4 del medesimo art. 8, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

2. Tenuto conto che i fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono destinati, al fine di garantire l'uso della lingua slovena, alle pubbliche amministrazioni statali che locali situati nella regione Friuli-Venezia Giulia, i fondi di cui al comma 1 sono destinati alle sole pubbliche amministrazioni regionali e locali, nonché ai concessionari di servizi di pubblico interesse locale.

3. In sede di determinazione annuale della speciale assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, prevista dal comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 233, si tiene conto dell'assegnazione di cui al comma 2 in relazione alle esigenze degli uffici delle amministrazioni pubbliche statali site nei comuni ove si applica la legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 2.

1. I progetti previsti all'art. 1 sono annualmente presentati dalle amministrazioni interessate nonché dai concessionari di servizi di pubblico interesse alla regione Friuli-Venezia Giulia secondo modalità e termini dalla stessa stabiliti.

2. Sulla base dei progetti assentiti, la regione Friuli-Venezia Giulia comunica, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, l'entità complessiva delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi e degli interventi previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sulla base della comunicazione di cui al comma 2, ad effettuare i pagamenti in favore della regione.

4. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, la regione Friuli-Venezia Giulia presenta un'attestazione in ordine alle somme complessivamente erogate nell'anno precedente.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

**04A00601**

---

DECRETO 9 gennaio 2004.

**Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo n. 241/1997, dei contributi dovuti dalle società cooperative.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il quale stabilisce che le società cooperative devono versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti l'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prescrive il versamento da parte delle società cooperative e loro consorzi, di una quota degli utili annuali pari al 3 per cento e il successivo art. 15, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza nei confronti delle società cooperative in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, e, in particolare il comma 5 dello stesso art. 15, il quale prevede, in caso di ritardo od omissione di pagamento del contributo entro trenta giorni dalla scadenza prevista, una sanzione pari al 5 per cento del contributo stesso, elevata al 15 per cento in caso di versamento effettuato oltre tale termine; nonché l'art. 20, il quale prevede la soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il quale viene prevista la possibilità di utilizzare il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione, per i crediti e i debiti relativi alle entrate diverse da quelle elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con i Ministri competenti per settore;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha disposto l'istituzione del Ministero delle attività produttive, trasferendogli alcune funzioni in precedenza attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in virtù del quale l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Considerato che nell'ottica della semplificazione e di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa è opportuno consentire alle società cooperative e ai loro consorzi di utilizzare il sistema dei versamenti unitari per il pagamento delle predette somme;

Ritenuto, pertanto, che occorre includere tra le entrate di cui all'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche i predetti contributi e altre somme dovute allo Stato dalle società cooperative e dai loro consorzi;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi per le spese riguardanti le ispezioni ordinarie di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la quota degli utili annuali di cui all'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 20, comma 5, della predetta legge n. 59 del 1992, sono versati dalle società cooperative e dai loro consorzi con le modalità previste dall'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con apposita convenzione, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e l'Agenzia delle entrate, viene regolato il servizio di trasmissione dei flussi informativi ed il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2004

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

**04A00670**

DECRETO 13 gennaio 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, settima e ottava tranche.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 14 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 settembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 gennaio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

*Il Ministro:* TREMONTI

**04A00638**

DECRETO 13 gennaio 2004.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, prima e seconda tranche.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 gennaio 2007, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 gennaio 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in

emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 16 gennaio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

*Il Ministro:* TREMONTI

**04A00639**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2004.

**Conferimento al Consorzio tutela vino Bardolino DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Bardolino Superiore».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni, geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche, agricole e forestali 1° agosto 2001 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Bardolino Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona), c/o Municipio di Bardolino, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Bardolino Superiore», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona), c/o Municipio di Bardolino, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Bardolino Superiore», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Bardolino, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Bardolino Superiore» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Bardolino Superiore» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

*c)* la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Bardolino Superiore», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Bardolino Superiore», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione, concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni

previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A00504**

DECRETO 9 gennaio 2004.

**Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Soave Superiore».**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi Volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni, geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche, agricole e forestali 29 ottobre 2001 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Soave Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela dei vini Soave e Recioto di Soave con sede in Soave (Verona) c/o Municipio di Soave, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Soave Superiore», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

### Art. 1.

1. Il Consorzio tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (Verona), c/o Municipio di Soave, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Soave Superiore», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

### Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Soave e Recioto di Soave, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Soave Superiore» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Soave Superiore» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazioni della DOCG

in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

*c)* la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992 n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Soave Superiore», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Soave Superiore», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore, delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2004

*Il direttore generale:* Abate

**04A00505**

DECRETO 14 gennaio 2004.

**Conferimento al Consorzio tutela Vino Bianco di Custoza DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Bianco di Custoza».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi Volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni, geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 luglio 2001 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Bianco di Custoza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela Vino bianco di Custoza, con sede in Sommacampagna (Verona), c/o Municipio di Sommacampagna, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Bianco di Custoza», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del vino Bianco di Custoza, con sede in Sommacampagna (Verona), c/o Municipio di Sommacampagna, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Bianco di Custoza», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Bianco di Custoza», di seguito denominato Consorzio autorizzato dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Bianco di Custoza» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Bianco di Custoza» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

*c)* la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Bianco di Custoza», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» — la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5,

comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti, modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

*e)* in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Bianco di Custoza», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A00503**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2003.

**Bando di gara per i comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e Calabria. Contratti di quartiere II.**

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, comma 1, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, sono state ripartite alle regioni

le risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II» nonché fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma medesimo;

Visto in particolare l'art. 4 del richiamato decreto 30 dicembre 2002, che stabilisce che l'adesione finanziaria da parte delle regioni e province autonome al programma in argomento sulla base delle modalità stabilite all'art. 1 dello stesso doveva essere formalmente comunicata alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla scadenza del termine sopraindicato le regioni Toscana, Campania e Calabria non hanno manifestato la volontà di aderire al programma con le modalità fissate nel richiamato decreto 30 dicembre 2002;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, che dispone che qualora le regioni non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e politiche abitative, al fine dell'impiego delle risorse rimaste inutilizzate, provvede all'emanazione di apposito bando, di contenuto analogo a quello approvato con decreto ministeriale n. 238 in data 22 ottobre 1997, indirizzato esclusivamente ai comuni delle regioni non aderenti;

Considerato che sulla base della ripartizione effettuata con il menzionato decreto 30 dicembre 2002 il coacervo delle risorse statali attribuite alle regioni non aderenti ammonta complessivamente ad € 186.070.820,24 di cui € 65.336.032,80 quale sommatoria delle rispettive quote del limite di impegno quindicennale di € 20.658.276,00, decorrente dall'anno 2002, previsto dall'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed € 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di € 572.618.000,00 destinate al programma in argomento dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad emanare apposito decreto che consenta ai comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria di poter accedere ai finanziamenti relativi al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di € 186.070.820,24, già assegnato alle regioni Toscana, Campania e Calabria ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, di cui € 65.336.032,80 quale sommatoria delle rispettive quote a valere sul limite di impegno quindicennale di € 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare da parte dei singoli comuni ammessi a finanziamento secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore, ed € 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di € 572.618.000,00 di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è destinato alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» ricadenti nei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria.

Art. 2.

Il riparto delle risorse sopraindicate per le finalità di cui all'articolo, da assegnare ai comuni ricadenti in ciascuna delle regioni Toscana, Campania, Calabria, è effettuato secondo la tabella che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 1).

Art. 3.

Le modalità di presentazione delle proposte, i contenuti degli stessi, le procedure di selezione e di attuazione sono fissate nel bando di gara che forma parte integrante del presente decreto (allegato 2).

Art. 4.

Le domande, corredate della documentazione prevista dal bando di gara, devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di contratto di quartiere II» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, via Nomentana, 2 - 00161 Roma, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 novembre 2003

*Il vice Ministro:* MARTINAT

*Registrato alla Corte di conti il 7 gennaio 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 11*

ALLEGATO 1

| Regioni | Limite impegno | | Conto capitale | Totale apporto statale |
|---|---|---|---|---|
| | annuale | quindicennale | | |
| Toscana | 1.193.521,57 | 17.902.823,50 | 33.082.718,64 | 50.985.542,14 |
| Campania | 2.250.626,21 | 33.759.393,12 | 62.384.154,32 | 96.143.547,44 |
| Calabria | 911.587,75 | 13.673.816,18 | 25.267.914,49 | 38.941.730,66 |
| TOTALI . . . | 4.355.735,53 | 65.336.032,80 | 120.734.787,45 | 186.070.820,24 |

ALLEGATO 2

## BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NEI COMUNI RICADENTI NELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E CALABRIA DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE II».

### Art. 1.

*Finanziamento*

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria si provvede con:

*a)* l'importo di € 65.336.032,80 quale quota del limite di impegno quindicennale di € 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*b)* l'importo di € 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di € 572.618.000,00 di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

2. Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad € 186.070.820,25.

3. Il finanziamento delle opere di urbanizzazione a carico del complessivo apporto pubblico di cui al precedente comma 2 non può superare il 40% dell'apporto stesso.

4. Ulteriori risorse da destinare al programma «Contratti di quartiere II» possono essere apportate da soggetti pubblici e/o privati partecipanti al programma.

### Art. 2.

*Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II», e modalità di presentazione delle domande*

1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono localizzati in quartieri caratterizzati da:

diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;

carenze di servizi;

un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.

2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.

3. I «Contratti di quartiere II» devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità.

4. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative corredata da:

*a)* proposta di «Contratto di quartiere II» contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi;

*b)* piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalità di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato;

*c)* progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento con riferimento ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse;

*d)* programma di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti della «Guida ai programmi di sperimentazione», nella versione approvata dal soppresso Comitato esecutivo del CER in data 27 febbraio 1997, con quantificazione, anche per tale ultima sperimentazione, dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:

lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato d'appalto e del prezzario regionale;

attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario euro/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);

*e)* scheda contenente i dati statistici, desunti dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera *b)* del successivo art. 5 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento;

*f)* formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell'intervento;

*g)* designazione del responsabile del «Contratto di quartiere II» che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative che del comune proponente.

5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di contratto di quartiere II» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione di cui all'art. 5, procede a stipulare i conseguenti protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.

7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa il comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento.

8. I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.

### Art. 3.

*Caratteristiche e finalità dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II»*

1. I programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonché al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità.

2. I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) ovvero, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

3. Per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia i «Contratti di quartiere II», sono finalizzati a:

rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche;

accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all'interno del quartiere e con la città;

migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

4. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera *e)* dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione.

5. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonché alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono individuati nella citata «Guida ai programmi di sperimentazione».

6. In ogni caso ciascun «Contratto di quartiere II» potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di euro.

7. Nell'ambito dei programmi denominati «Contratti di quartiere II», purché finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 2, possono essere previsti anche interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate:

*a)* interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata nonché opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

*b)* opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

*c)* opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali;

*d)* opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione;

*e)* interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001.

Art. 4.

*Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato*

1. Al fine di dare completa attuazione ai «Contratti di quartiere II», in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

3. Nell'ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di € 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

Art. 5.

*Commissione selezionatrice delle domande criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse*

1. Con decreto del Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite a ciascuna regione.

La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente, a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti:

*a)* caratteri del comune con riferimento a:

dimensione demografica;

tasso disoccupazione;

rischio e/o miglioramento sismico;

dichiarazione di pubblica calamità;

*b)* caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:

numero occupanti per stanza;

percentuale di alloggi pubblici;

tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni);

percentuale di popolazione con meno di 15 anni;

percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;

*c)* caratteri del «Contratto di quartiere II» con riferimento a:

risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi;

risulti attesi per gli aspetti sociali;

risultati attesi per gli aspetti occupazionali;

risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;

risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità;

*d)* presenza ed entità di finanziamenti apportati dallo stesso comune o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a:

interventi edilizio-urbanistici;

interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;

interventi per favorire l'occupazione;

*e)* caratteri del progetto preliminare con riferimento a:

qualità architettonica, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano;

qualità delle forme di partecipazione degli abitanti attivate per la definizione e costruzione della proposta di contratto;

*f)* caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:

interesse e significatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale.

*g)* presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati con riferimento a:

entità.

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturali che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonché l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità.

3. Qualora le risorse attribuite a ciascuna delle regioni Toscana, Campania e Calabria, non vengono interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perché le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono coacervate

e destinate ad altri comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

*Procedure*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli organi di controllo.

2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e qualora interessate, con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

Art. 7.

*Monitoraggio e vigilanza*

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del «Contratto di quartiere II», come previsto al precedente art. 2, comma 4, lettera *g)*. Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

**04A00488**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Olea Mediterranea - C.O.M. - Soc. coop. a r.l.», in Campagna, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 11 luglio 2003, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Olea Mediterranea - C.O.M. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campagna (Salerno), codice fiscale 03619030657, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Nolfi Domenico, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 19 aprile 1953, con studio in Salerno, via G. Angrisiani n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00595**

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa scuola elementare Brigida Morello a r.l.», in Rapallo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguandante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguandante la sottoiscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa scuola elementare Brigida Morello a r.l.», con sede in Rapallo (Genova) - codice fiscale 01035230992, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Marco Pulcini, nato a Genova l'8 marzo 1957 domiciliato in Genova, via del Campo n. 15/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00596**

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Queen società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Milano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli eventi cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 10 aprile 2002 e del verbale d'accertamento del 26 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Queen società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Milano, (codice fiscale 013122930152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giovanni Maria Cocconi, nato a Milano il 7 settembre 1958, domiciliato in Milano, via di Santa Costanza n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00597**

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Calzaturieri di produzione e lavoro a r.l.», in Casarano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 luglio 2003 e della successiva integrazione del 15 settembre 2003 delle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Calzaturieri di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casarano (Lecce) - codice fiscale 00563210756, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, domiciliato in Troia (Foggia), piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00598**

---

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Futuro marinese a r.l.», in Ginosa, in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Futuro marinese a r.l.», con sede in Ginosa (Taranto), in liquidazione - codice fiscale 01028170734, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, domiciliato a Lecce in via Matteotti, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto da decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presidente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00599**

---

DECRETO 20 gennaio 2004.

**Sperimentazione del protocollo automatico negli uffici del registro delle imprese.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993, ed in parti-

colare l'art. 6, recante indicazioni per la protocollazione degli atti e documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2 e successive modificazioni, che prevede che, a decorrere dal termine fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale, ad esclusione di quelle di spettanza degli imprenditori individuali e dei soggetti tenuti alla denuncia al REA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, ed in particolare l'art. 50, comma 3, in materia di protocollo informatico;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e tecnologie 9 dicembre 2002, recante trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 ottobre 2003, recante approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica del diritto societario;

Considerato che la sperimentazione della protocollazione automatica delle pratiche trasmesse per via telematica al registro delle imprese già avviata presso alcune camere di commercio ha evidenziato l'efficacia di tale procedura, in termini di semplificazione ed efficienza degli adempimenti connessi alla trasmissione delle pratiche al registro imprese per via telematica, senza che siano stati riscontrati problemi di natura tecnica;

Tenuto conto della prossima riforma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, al fine di renderlo compatibile e conforme alle procedure connesse alla telematizzazione del registro delle imprese di cui alla suddetta legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché ai principi di celerità dell'accettazione della pratica telematica introdotti dal richiamato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Ritenuto opportuno estendere la sperimentazione a tutte le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura fintantoché non intervenga la predetta riforma;

Udito il parere favorevole dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in materia di impatto amministrativo sulle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attivano in via sperimentale, sino alla prossima riforma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, la protocollazione automatica delle pratiche trasmesse per via telematica al registro delle imprese, secondo le «Specifiche tecniche» contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono disponibili sul sito internet www.minindustria.it

Art. 2.

1. Il sistema automatico di protocollazione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato *B* al presente decreto, garantisce l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa giornata d'invio se effettuato in orario d'ufficio, o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo, con rilascio di apposita ricevuta al mittente.

Art. 3.

1. Il soggetto che provvede alla trasmissione delle pratiche per via telematica al registro delle imprese potrà decidere se avvalersi del sistema di generazione del protocollo automatico di cui al presente decreto prima di effettuare l'invio, digitando l'apposito tasto funzione.

2. Nella fase di inserimento dei dati necessari all'esecuzione della protocollazione automatica, l'utente potrà optare per l'addebito immediato dei diritti camerali, piuttosto che effettuare tale adempimento nei più ampi termini di legge.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2004

*Il Ministro:* MARZANO

ALLEGATO *A*
(art. 1, comma 1)

SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
DELLE PRATICHE TRASMESSE PER VIA TELEMATICA AL REGISTRO IMPRESE

## Trasmissione della pratica

### 1.1 Richiesta protocollazione automatica

Il bottone Help dell'applet rimanda ad una pagina di aiuto in cui sono riassunte le operazioni da compiere per richiedere la protocollazione automatica di una pratica.

La richiesta di protocollazione automatica per l'utente abilitato e' a livello di singola pratica.

Si basa sulla dichiarazione all'origine degli importi che dovranno essere addebitati alla pratica (bottone **Importi**):

Scheda | Allega | Spedisci | Importi | Chiudi

| File | [illegible] | [illegible] | All. | Stato | Importi |
|---|---|---|---|---|---|
| 43001431.PRK | ROMBO S.R.L. | Normale | 2 | parchegg. | |
| 502Q0823.PRK | VINCENT S.R.L. | Normale | 2 | parchegg. | |
| 618N4654.PRK | SNC MATTEO | Normale | 8 | parchegg. | |
| 619R1537.PRK | FRATELLI MAI S.R.L. | Normale | 4 | parchegg. | |
| 72405731.U3T | FRATELLI MAI S.R.L. | Normale | 6 | pronta | |

Strumenti | Configura | Log | Refresh | Importa | Help | Sfoglia

Telemaco pronto

Avviso: finestra dell'applet

Una volta attivato il bottone Importi si apre la mascherina seguente:

- [x] Attiva prot. automatica — (Pratica 812P0650)
- [ ] Reinvio

Importo diritti: Scegliere l'importo dei diritti di segreteria per la pratica

Impostare importo manuale ______ Euro

- [ ] Addebita diritto annuo per iscrizioni ______ Euro
- [ ] Pratica esente da bollo

*Nota: usare il punto come separatore per i decimali*

OK | Annulla

Eventualmente la casella **Attiva prot. automatica** potrà essere gia' preselezionata .

L' attivazione di questa casella predispone la spedizione per la richiesta di protocollazione automatica della pratica, una volta che questa sia pervenuta alla Camera di Commercio di destinazione.

Importi

- [x] Attiva prot. automatica — [ Pratica 812P0650 ]
- [ ] Reinvio

Importo diritti: Società di persone: prima iscrizione - 93 Euro

Impostare importo manuale: 93 Euro

- [x] Addebita diritto annuo per iscrizioni: 120 Euro
- [ ] Pratica esente da bollo

Nota: usare il punto come separatore per i decimali

OK | Annulla

Si impostano gli importi previsti e si torna sulla maschera di spedizione.

Una volta tornati alla maschera di spedizione nella lista viene riportata l'indicazione che per la pratica corrente sono stati dichiarati importi (colonna Importi della lista) e che quindi per questa pratica viene richiesta la protocollazione automatica:

Scheda | Allega | Spedisci | Importi | Chiudi

| File | Descrizione | Priorità | All. | Stato | Importi |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | Normale | [illegible] | parchegg. | |
| 50200823.PRK | VINCENT S.R.L. | Normale | 2 | parchegg. | |
| 618N4654.PRK | SNC MATTEO | Normale | 8 | parchegg. | |
| 619R1537.PRK | FRATELLI MAI S.R.L. | Normale | 4 | parchegg. | |
| 812P0650.U3T | PLANNING SPORT S.R.L. | Normale | 2 | pronta | si |

### 1.1.1 Reinvio di una pratica già spedita

Selezionando la casella **Reinvio** si dichiara che la pratica corrente è a rettifica di una pratica precedentemente inviata. Per questa pratica (reinvio) non dovranno essere addebitati importi.

Trattandosi di un reinvio (e quindi di una pratica che verrà presumibilmente associata in Camera di Commercio ad un protocollo generato in precedenza), per questa pratica non potrà essere richiesta la protocollazione automatica (la casella **Attiva prot. automatica** viene disabilitata).

Importi

- [ ] Attiva prot. automatica — [ Pratica 812P0650 ]
- [x] Reinvio

Importo diritti: Scegliere l'importo dei diritti di segreteria per la pratica

Impostare importo manuale: Euro

- [ ] Addebita diritto annuo per iscrizioni: Euro
- [ ] Pratica esente da bollo

Nota: usare il punto come separatore per i decimali

OK | Annulla

ALLEGATO *B*
(art. 2, comma 1)

*Requisiti necessari per la protocollazione automatica delle domande di iscrizione o di deposito trasmesse al registro delle imprese per via telematica, la cui assenza comporta la reiezione dell'istanza:*

sottoscrizione mediante apposizione della firma digitale a norma di legge;

esito positivo della verifica di validità della firma digitale dei sottoscrittori;

esistenza del codice della provincia del registro imprese di destinazione;

presenza dell'atto in base al quale si chiede la formalità;

integrità informatica del file ricevuto;

corretta individuazione dell'impresa nei cui confronti effettuare le formalità: al momento dell'iscrizione non deve esistere una posizione attiva relativamente al codice fiscale; in modifica il C.F. deve esistere in provincia e corrispondere al numero Rea della pratica;

inesistenza di pendenza o evasione di una precedente pratica cui fosse stato attribuito il medesimo codice pratica;

corrispondenza del file alle specifiche tecniche e alle istruzioni per la compilazione disponibili sul sito del Ministero delle attività produttive.

**04A00602**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003.

**Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002.** (Deliberazione n. 436/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 17 dicembre 2003;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-*bis,* comma 3;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed in particolare l'art. 6, comma 10;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *g)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 9;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;

Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;

Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di esercizio del potere ispettivo dell'Autorità previsto dalle norme di settore;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 34 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-*bis.* — *1.* Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità in virtù delle leggi vigenti, l'Autorità può procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio può approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorità.

*2.* I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente preposto all'ufficio competente del Dipartimento vigilanza e controllo di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la «carta dei diritti», acclusa in allegato alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato.

*3.* In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'opposizione:

*a)* di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

*b)* di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

*c)* di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

*4.* Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

*5.* I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

*a)* accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

*b)* controllare i documenti di cui al comma 4;

*c)* prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

*d)* richiedere informazioni e spiegazioni orali.

*6.* Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

*7.* Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

*8.* Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all'uopo previste, e può agire in collaborazione con gli ispettori della Società italiana per gli editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti».

2. È approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la «carta dei diritti», recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto che è sottoposto ad ispezione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 17 dicembre 2003

*Il presidente:* CHELI

ALLEGATO

## CARTA DEI DIRITTI

1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a qualunque operazione, è tenuto a qualificarsi, rendendo nota la propria identità mediante l'esibizione di un documento di identità/tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.

2. Il personale ispettivo è tenuto a dichiarare immediatamente, anche nel corso dell'ispezione, qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di parentela o di affinità con il soggetto ispezionato) con lo svolgimento dell'attività ispettiva.

3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.

4. L'ispezione comporta la permanenza più o meno lunga del personale ispettivo presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività ispettiva e, comunque, anche nei casi di particolare complessità dell'indagine, le operazioni ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico strettamente necessario.

5. Il personale ispettivo è tenuto al segreto in relazione a tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal regolamento.

6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata utilizzabilità a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni di ispezione il soggetto ispezionato può farsi assistere da un professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non è ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva né alla sua validità.

7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni eseguite, nonché le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarità rilevate e le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore è pervenuto nonché le deduzioni della parte. In particolare, al fine di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, nonché per assicurare la più efficace difesa possibile al soggetto ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti dati:

tempo e luogo dell'ispezione;

generalità e qualifica del verbalizzante;

generalità e residenza del soggetto ispezionato;

descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;

norme violate ed elementi di prova acquisiti;

eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;

sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.

8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia. Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovrà essere dato atto nel relativo processo verbale. Il personale incaricato può chiedere al soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di eventuali precedenti ispezioni.

9. L'ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia svolto l'ispezione con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarità al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.

**04A00531**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato ad Ancona il 19 maggio 2000. (Legge n. 75 del 20 marzo 2003 - *Gazzetta Ufficiale* - n. 91 del 18 aprile 2003).**

Il giorno 4 settembre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato ad Ancona il 19 maggio 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 20 marzo 2003, n. 75, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2003.

In conformità all'art. 10, l'accordo è entrato in vigore il giorno 4 settembre 2003.

**04A00594**

**Rilascio di *exequatur***

In data 15 gennaio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso *l'exequatur* al sig. Francesco Andina, console onorario della Confederazione svizzera a Bologna.

**04A00593**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita di San Bartolomeo, in Varazze**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2003, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita di San Bartolomeo, con sede in Varazze (Savona).

**04A00528**

**Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita SS. Vergine Maria dello Sterpeto, in San Ferdinando di Puglia.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 dicembre 2003, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita SS. Vergine Maria dello Sterpeto, con sede in San Ferdinando di Puglia (Foggia).

**04A00529**

**Assunzione della nuova denominazione della Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma, in Maddaloni**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 2003, la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma, con sede in Maddaloni (Caserta), località Montedecoro, ha assunto la nuova denominazione di Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma e del Padre S. Francesco, con sede in Maddaloni (Caserta), località Montedecoro.

**04A00530**

**Rifiuto di iscrizione di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo**

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 del 5 novembre 2003 è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «SIG» mod. Sig SG 90 cal. 223 Remington (canna mm 528 con compensatore amovibile) data l'impossibilità, per la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di accettare la non facile modificabilità dei congegni di scatto, stante i limiti imposti dalla ditta interessata, che ha precluso ogni operazione tecnica di verifica (ad esempio saldature, riporti di materiale, forature, limature, ecc.) che ne avrebbe compromesso il valore commerciale.

**04A00636**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 23 gennaio 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2692 |
| Yen giapponese | 134,48 |
| Corona danese | 7,4496 |
| Lira Sterlina | 0,68910 |
| Corona svedese | 9,1436 |
| Franco svizzero | 1,5659 |
| Corona islandese | 86,38 |
| Corona norvegese | 8,5930 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,58668 |
| Corona ceca | 32,979 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 262,80 |
| Litas lituano | 3,4533 |
| Lat lettone | 0,6724 |
| Lira maltese | 0,4300 |
| Zloty polacco | 4,6928 |
| Leu romeno | 41052 |
| Tallero sloveno | 237,3600 |
| Corona slovacca | 40,535 |
| Lira turca | 1685432 |
| Dollaro australiano | 1,6350 |
| Dollaro canadese | 1,6668 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,8548 |
| Dollaro neozelandese | 1,8763 |
| Dollaro di Singapore | 2,1512 |
| Won sudcoreano | 1505,27 |
| Rand sudafricano | 9,0570 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A00788**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Baena» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie C 321 del 31 dicembre 2003, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Baena».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**04A00506**

**Domanda di registrazione della denominazione «Agios Mathaios Kerkyras» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 321 del 31 dicembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'azienda per lo sviluppo del settore primario del Demo di Melitieon, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria materie grasse, denominato «Agios Mathaios Kerkyras».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**04A00507**

**Comunicato di rettifica relativo alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».** (Proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 25 novembre 2003).

Nella proposta di riconoscimento indicata in epigrafe, alla pag. 59 della suddetta *Gazzetta Ufficiale,* l'art. 3 deve intendersi sostituito dal seguente: «Art. 3 *(Delimitazione geografica del territorio di produzione)*».

Sul piano amministrativo, l'area colturale di produzione dell'indicazione geografica protetta "I.G.P. Riso di Baraggia" è situata in Piemonte a nord-est, nei comuni delle province di Vercelli e di Biella.

I confini geografici sono compresi nel triangolo tracciato dal fiume Sesia ad est, il torrente Elvo a ovest sud-ovest e la strada Biella-Cossato-Gattinara, a nord, nord-ovest.

Sul piano amministrativo, l'area è compresa nei seguenti comuni della Baraggia: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, S. Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit».

**04A00600**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Comunicato relativo alla circolare esplicativa, prot. 14/MOT1 del 15 gennaio 2004, concernente le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell'art. 162, comma 4-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

Si informa che a seguito della adozione, da parte di questa Amministrazione, del decreto ministeriale 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2004, è stata diramata la circolare esplicativa, prot 14/MOT1 del 15 gennaio 2004, di cui all'oggetto.

Il testo della suddetta circolare è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

**04A00592**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On gatti».**

*Estratto decreto n. 142 del 18 dicembre 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario: FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/V/0139/005 del 29 ottobre 2003.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina Merial, sita in Tolosa (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647018;

scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647032;

scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647020.

Composizione: 1 pipetta da 0,5 ml contiene:

principi attivi: fipronil (10% w/v) 50,0 mg, (S)-methoprene (12% w/v) 60,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori. Può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP).

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto, che ha efficacia immediata, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta interessata.

**04A00494**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincosint 110»

*Estratto decreto n. 139 del 10 dicembre 2003*

Premiscela per alimenti medicamentosi: LINCOSINT 110.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincosint 110» fino ad ora registrata a nome della società Sintofarm S.p.a., con sede in Guastalla (Reggio Emilia).

È ora trasferita alla società Pharmacia Italia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - Milano, codice fiscale n. 03004600965, rappresentata in Italia dalla Pfizer Italia S.p.a., con sede in Borgo San Michele (Latina) s.s. n. 156 km 50, che ne effettuerà anche la distribuzione.

La produzione avverrà presso l'officina Pharmacia Animal Fealth Limited, Corby, Northants, UK con la nuova denominazione «Lincomix 110», con parere favorevole alla rimozione del microtracciante dalla suddetta premiscela.

Gli stampati delle confezioni del medicinale per uso veterinario «Lincomix 110» devono essere posti in commercio così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione fatte salve le modifiche di cui al presente decreto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla ditta interessata.

**04A00491**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fuciderm»

*Estratto provvedimento n. 277 del 22 dicembre 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario FUCIDERM gel - tubo da 15 g - A.I.C. n. 102881012.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/V/0101/01/W07.

Titolare A.I.C.: Leo Animal Health A/S - 7171 Uldum (Danimarca) Mekuvej 9, rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., sita in Reggello (Firenze) località Prulli 103C.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento SPC.

Si autorizza l'inserimento sull'SPC della seguente indicazione: proprietà farmacocinetiche: «Dati in vitro ottenuti da uno studio sulla cute del cane indicano che il betametasone e l'acido fusidico sono assorbiti dopo somministrazione cutanea fino al 17% e 2,5% rispettivamente in un periodo di 48 ore. Le frazioni assorbite dei principi attivi si distribuiscono ampiamente in tutto l'organismo ed hanno un alto grado di legame con le proteine plasmatiche. Entrambi i principi attivi sono metabolizzati ampiamente nel fegato. L'acido fusidico è escreto quasi completamente nella bile, perlopiù sotto forma di metabolici inattivati. Il betametasone-17-valerato è escreto principalmente nelle urine, sotto forma di estere metabolizzato idrosolubile.

Inoltre, sull'SPC al punto «Indicazioni per l'utilizzazione» si autorizza l'inserimento della seguente frase: «Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'utilizzo appropriato degli agenti antibatterici».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A00496**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Vet-Cillin LA».

*Estratto provvedimento n. 278 del 29 dicembre 2003*

Specialità medicinale ad uso veterinario: NEO VET-CILLIN LA - A.I.C. n. 100107.

Adeguamento al regolamento 2377/90/CEE e successive modifiche.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Confezione: flaconi da 50 ml (010), 100 ml (022), 250 ml (034).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., lungomare Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

Negli stampati della confezione «Neo Vet-Cillin La» A.I.C n. 100107 alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: tacchini (ad eccezione di animali produttori di uova).

La somministrazione ad «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita. Pertanto, le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza: «è vietata la somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano», devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A00490**

### Attribuzione e conferma di nuovi numeri A.I.C.

*Estratto provvedimento n. 274 del 12 dicembre 2003*

Oggetto: attribuzione e/o conferma nuovi numeri di A.I.C.

Alle sotto indicate confezioni dei medicinali per uso veterinario vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio a fianco di ciascuno indicati:

ditta titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. - via A. Gramsci, 731 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - «Apramycin 200» iniezioni confezione da 100 ml - A.I.C. n. 101147015;

ditta titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) - «Sintocin» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101464012;

ditta titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. - via della Libertà, 1 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - «Ferro A.T.I. - 100» flacone 20 ml - A.I.C. n. 101839013 (già 21656) - «Ferro A.T.I. - 100» flacone 50 ml - A.I.C. n. 101839025 (già 21656) - «Ferro A.T.I. - 100» flacone 100 ml - A.I.C. n. 101839037 (già 21656);

ditta titolate A.I.C.: Virbac S.A.1ére Avenue - 2065M - L.I.D. - 06516 Carros-Francia «Zoletil 20» - A.I.C. n. 101580013 (già 26329/1) - «Zoletil 100» - A.I.C. n. 101580025 (già 26329/1) - «Peni-Strepto» flacone 100 ml - A.I.C. n. 101574010 (già 25677) - «Peni-Strepto» 12 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 101574022 (già 25677) - «Peni-Strepto» flacone 250 ml - A.I.C. n. 101574034 (già 25677) - «Depodexafon» flacone 50 ml - A.I.C. n. 101575013 (già 25690) - «Instalac» 3 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 101573018 (già 25654) - «Fortamine» flacone 100 ml - A.I.C. n. 101569010 (già 25037).

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A00508**

**Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Zoocolagogo»**

*Estratto decreto n. 136 del 9 dicembre 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario ZOOCOLAGOGO.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.: scatola da 6 buste da 18 g - A.I.C. n. 103657019.

Composizione: una busta da 18 g contiene: principi attivi: rabarbaro 9 g; boldo 6 g; condurango 2 g; noce vomica 1 g.

Indicazioni terapeutiche: intossicazioni autogene alimentari, disordini gastrici e intestinali (replezione dei prestomaci, atonia gastro-intestinale, meteorismo cronico, enteriti, diarrea); stipsi, come lassativo e purgante anche nelle femmine gravide; congestione epatica, ittero ostruttivo, epatiti di diversa natura (anche infettive o post-infettive).

Specie di destinazione: bovini, ovini e caprini.

Validità: cinque anni.

Tempi di sospensione: latte: zero ore; carni: zero giorni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zoocolagogo» di cui al decreto 19 gennaio 1983, nella confezione 6 buste da 18 g - A.I.C. n. 101737017, è revocata.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A00492**

**Trasferimento di titolarità**

*Estratto provvedimento n. 275 del 17 dicembre 2003*

Medicinali per uso veterinario - trasferimento titolarità da ACRAF - Angelini S.p.a. a Esteve S.r.l.

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Duilio n. 13 - codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto del provvedimento: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni di tutti i medicinali per uso veterinario prodotti anteriormente al 21 giugno 2003 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 62 del 26 maggio 2003 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 21 dicembre 2003.

**04A00493**



# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno 27 ottobre 2003, recante: «Riconoscimento civile della Confraternita di S. Croce, in Mombasiglio.».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2003).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che a pag. 81, prima colonna, è da intendersi formulato come segue: «Riconoscimento civile *estinzione* della Confraternita di S. Croce, in Mombasiglio.».

**04A00585**

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno 27 ottobre 2003, recante: «Riconoscimento civile della Confraternita della Visitazione, in Ormea.».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2003).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che a pag. 81, prima colonna, è da intendersi formulato come segue: «Riconoscimento civile *estinzione* della Confraternita della Visitazione, in Ormea.».

**04A00586**

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2003, recante: «Riconoscimento civile della Confraternita di S. Benedetto, in Garessio.».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2003).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che a pag. 81, prima colonna, è da intendersi formulato come segue: «Riconoscimento civile *estinzione* della Confraternita di S. Benedetto, in Garessio.».

**04A00587**

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2003, recante: «Riconoscimento civile della Confraternita di S. Rocco in Borgo S. Francesco (Poggiolo), in Garessio.».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2003).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che a pag. 81, prima colonna, è da intendersi formulato come segue: «Riconoscimento civile *estinzione* della Confraternita di S. Rocco in Borgo S. Francesco (Poggiolo), in Garessio.».

**04A00588**

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2003, recante: «Riconoscimento civile della Confraternita della Misericordia, in Carrù.».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2003).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che a pag. 81, prima colonna, è da intendersi formulato come segue: «Riconoscimento civile *estinzione* della Confraternita della Misericordia, in Carrù.».

**04A00589**

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2003, recante: «Riconoscimento civile della Confraternita della Natività di Maria Vergine in Borgo Piave, in Garessio.».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2003).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che a pag. 81, seconda colonna, è da intendersi formulato come segue: «Riconoscimento civile *estinzione* della Confraternita della Natività di Maria Vergine in Borgo Piave, in Garessio.».

**04A00590**

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2003, recante: «Riconoscimento civile della Confraternita dei SS. Pietro e Paolo, in Frabosa Soprana.».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2003).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che a pag. 81, seconda colonna, è da intendersi formulato come segue: «Riconoscimento civile *estinzione* della Confraternita dei SS. Pietro e Paolo, in Frabosa Soprana.».

**04A00591**

**Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».** (Proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2004)

Nella proposta di modifica citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 62, prima colonna, quarta riga, all'art. 3, doce è scritto: «*Pemumia*», leggasi: «*Pernumia*»;

alla pag. 62, seconda colonna, all'art. 7, quarta riga, dove è scritto: «Reg. (CEE) 2081/*1992*», leggasi: «Reg. (CEE) 2081/*92*».

**04A00584**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401021/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 8760011 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **318,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 0,85 | | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.